

## RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

### Ricorso di

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, Cod. Fisc. 98116590179, con sede in Brescia, Quartiere La Famiglia, Via Ventunesima n. 1, associazione di promozione sociale iscritta al n. 129 del Registro istituito presso il Ministero del Welfare, nella persona del suo Presidente Nazionale e rappresentante legale Mario Sberna,

### CONTRO

l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, piazza Cavour n. 5, 20121 MILANO,

### e nei confronti

della signora Frigerio Annunciata, nata a Travagliato (BS) il 09/06/1940 Codice Fiscale FRG NNC 40H49 L339 R, residente in Brescia, Quartiere La Famiglia, Via Violino di Sopra n. 131, utente D2,

### PER L'ANNULLAMENTO

Deliberazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 17.7.2007:

1) della deliberazione n. 135 del 13 giugno, avente ad oggetto: tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dal 1° luglio 2007;

2) della deliberazione n. 156 del 27 giugno, avente ad oggetto: approvazione del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007;

3) liberazione n. 159 del 27 giugno, avente ad oggetto: aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2007 di componenti ed elementi della tariffa elettrica e definizione delle condizioni economiche di maggior tutela. Prezzo di salvaguardia di cui al comma 23.3 del TIV. Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali.

Deliberazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 17.10.2007:

4) della deliberazione n. 238 del 27.9.2007, avente ad oggetto: aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2007 di componenti della tariffa elettrica e definizione delle condizioni economiche di maggior tutela, del prezzo di salvaguardia e disposizioni in materia di regimi tariffari speciali;

ove occorra

5) delle deliberazioni nn. 236 e 237 in data 27.9.2007, di modifica della deliberazione n. 156 (indicata al precedente punto 2).

### FATTO

La ricorrente associazione, conformemente alle finalità del proprio Statuto, agisce a tutela degli interessi delle famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose.

Con le deliberazioni impugnate, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha fissato le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica alle utenze domestiche. Le tariffe sono lesive dei diritti ed interessi rappresentati dalla ricorrente perché sono dettate in evidente danno e discriminazione dei nuclei familiari numerosi.

Esse non tengono in nessuna considerazione il numero dei componenti il nucleo familiare, di tal che il regime tariffario dettato, con riferimento agli scaglioni agevolati, risulta inapplicabile ai componenti i nuclei familiari numerosi.

In particolare le famiglie numerose non possono beneficiare delle tariffe agevolate contenute nella Tariffa D2, sia perché la potenza, di 3 kW, è palesemente del tutto insufficiente e sia perché gli scaglioni agevolati sono adeguati unicamente per utenze con tre o al massimo quattro componenti il nucleo familiare.

Con riferimento al primo aspetto, va sottolineato che le tariffe agevolate valgono unicamente per i clienti con potenza impegnata di 3 kW. Tale tipologia contrattuale risulta inutilizzabile alle famiglie numerose, poiché l'utilizzo simultaneo di pochi elettrodomestici fa saltare la corrente.

E' fin troppo evidente che in una famiglia numerosa una simile evenienza è praticamente inevitabile, basti pensare alla necessità dell'utilizzo contemporaneo di asciugacapelli, scaldabagni, lavatrice, oltre naturalmente ad alcune lampadine.

Se a ciò si aggiunge, almeno in alcune zone del nostro Paese, la necessità dell'utilizzo delle pompe di calore per il riscaldamento (sistema più economico in assenza della rete gas), i contratti da 3kW risultano sicuramente inadeguati per le utenze con più figli. Il danno e la discriminazione, in questo caso, sono evidenti sotto due profili:

1) la mancanza della rete gas (servizio che dovrebbe assicurare l'Ente locale) – oltre a comportare un maggior costo del riscaldamento, senza peraltro alcuna riduzione dell'ICI (imposta prevista per remunerare i servizi pubblici funzionali al normale utilizzo delle abitazioni), con evidente discriminazione rispetto ai cittadini che usufruiscono del servizio rete gas – impone un maggior consumo di energia elettrica che non può essere assolutamente contenuta negli scaglioni tariffari (1°, 2° e 3°) con costo agevolato dell'energia;

2) l'utilizzo dell'energia elettrica per la necessità del riscaldamento, rende palesemente inadeguata una potenza impegnata di 3 kW, con impossibilità quindi di poter, anche a prescindere dai consumi, beneficiare delle tariffe agevolate.

I provvedimenti impugnati, nella parte in cui non prendono in considerazione la composizione del nucleo familiare dell'utente ed in particolare i nuclei familiari delle famiglie numerose, sono illegittimi per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **1**

#### **Violazione dell'art. 1 della Legge 14.11.1995 n. 481 e dell'art. 31 della Costituzione.**

L'art 1 della legge 481/95 così dispone:

*“Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati "servizi", nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario*

*deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi **generali di carattere sociale**, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.”*

L'attività di distribuzione dell'energia elettrica non è un mercato contendibile, ma un servizio di pubblica utilità, il cui regime tariffario deve essere diretto *“a valorizzare il miglioramento del servizio ed il perseguimento di obiettivi sociali.”* cfr Cons. Stato, sez. VI, 29.5.2006, n. 3272).

Le nuove tariffe dettate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, violano la riportata disposizione perché non può ritenersi volta al perseguimento di obiettivi di carattere sociale una tariffa che discrimina in modo evidente la famiglia numerosa.

Palese è anche la violazione dell'art. 31 della Costituzione che impone alla Repubblica di agevolare *“con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle **famiglie numerose**”*.

Come si vedrà più avanti, le nuove tariffe non solo non agevolano le famiglie numerose, ma addirittura sono palesemente vessatorie nei loro confronti.

Con riferimento alla tutela ambientale e all'uso efficiente delle risorse, si deve considerare che gli attuali sistemi di riscaldamento e condizionamento a Pompa di Calore, anche abbinati a sonde geotermiche, hanno un impatto ambientale nettamente migliore rispetto ad altri tipi di impianti (riscaldamento a gasolio, ecc).

Per contro l'attuale sistema tariffario, penalizzando i contratti di fornitura dell'energia elettrica con Potenza maggiore di 3kW, di fatto disincentiva l'utilizzo di detti sistemi ad elevato rendimento.

## 2

### **Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione e per ingiustizia e illogicità manifeste.**

E' fatto assolutamente notorio che il consumo dell'energia elettrica dipende in larga parte dalla composizione del nucleo familiare: più sono i componenti e maggiore è l'energia che si consuma in una famiglia.

Basti pensare al consumo dell'acqua calda per le docce, all'utilizzo di elettrodomestici di tipo individuale (asciugacapelli, computer, stampanti, in parte radio e televisione...), alla necessità della luce nelle singole camere da letto per l'attività di studio dei ragazzi, al maggior utilizzo degli altri elettrodomestici (lavabiancheria, lavastoviglie, ferro da stiro, aspirapolvere, microonde...) al fatto che normalmente una famiglia numerosa ha necessità di una casa più grande che comporta maggior consumo di energia per il riscaldamento e per l'illuminazione. La necessità di una casa più grande non equivale a maggiore comodità della famiglia numerosa rispetto alle famiglie con due, tre, o quattro componenti, ma una necessità per un normale vivere civile, che obbliga la famiglia numerosa ad eliminare alcune voci di spesa (per vacanze, per viaggi, per attività ludiche) ed a contenerne altre (per vestiario ed anche i generi alimentari).

Il normale maggior consumo di energia elettrica viene colpito in modo del tutto illogico e irrazionale dalle nuove tariffe. Basti considerare che il costo dell'energia del quarto e quinto scaglione tariffario è oltre il doppio del costo dell'energia dei primi due scaglioni agevolati (cfr. tabella allegata, doc. n. 1), sia con riferimento alla tariffa monoraria che a quella bioraria: per lo scaglione fino 900 kWh/anno il costo (tariffa monoraria 3° trimestre) è pari a 0,0955 €/kWh; per il

secondo scaglione è di 0,1080, mentre per il quarto e quinto è rispettivamente di 0,2440 e di 0,2386 €/kWh.

La discriminazione a danno delle famiglie numerose è stata posta in rilievo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata, che nel verbale in data 20.9.2007 (doc. 2) ha rilevato (penultimo capoverso del secondo considerato) quanto segue:

*“- l'attuale strutturazione delle tariffe relative alle utenze familiari prevede, oltre ad una prima fascia di consumi a costi ridotti, un incremento progressivo per i consumi eccedenti, che non prende in considerazione il numero dei componenti dei nuclei familiari, risultando per tale aspetto fortemente iniquo per le famiglie numerose;”*

Di tale iniquità non si è tenuto conto in sede di revisione delle tariffe, con ciò costringendo la Conferenza Unificata Stato regioni ed enti locali, ad utilizzare la disposizione di cui all'art. 1, comma 1250 della legge finanziaria (27.12.1996 n. 296) – dettata per la diversa finalità di agevolare le famiglie numerose – al fine di porre rimedio alla descritta discriminazione. Allo stato non è però ancora intervenuta alcuna misura concreta.

Le famiglie numerose, anche ove riuscissero a contenere i consumi entro i limiti (fino a 900 e da 901 a 1800) previsti dai primi due scaglioni agevolati (impresa assolutamente impossibile), sarebbero nondimeno escluse dall'agevolazione, poiché è impensabile che una famiglia numerosa possa andare avanti con una potenza impegnata di soli 3 kWh. Per potenze superiori non sono, infatti, previste tariffe agevolate ma soltanto una tariffa più costosa rispetto agli oneri per l'acquisto e dispacciamento dell'energia, poiché comprende anche il costo per sopperire alle minori entrate derivanti dalle tariffe agevolate: c.d. sovvenzione incrociata.

Pertanto le famiglie numerose sono sicuramente escluse dalle tariffe agevolate. Peraltro la potenza impegnata non è strettamente funzionale al contenimento del consumo totale, tant'è che gli altri paesi Europei (tra cui la Francia, l'Inghilterra e la Spagna) non utilizzano simile limitazione, proprio perché rappresenta una vessazione del tutto inutile. Detto limite rappresenta un irragionevole pregiudizio per quei nuclei familiari (in primo luogo per le famiglie numerose) che hanno necessità di un utilizzo simultaneo di molta energia: per rientrare in tale limite di potenza impegnata, i componenti delle famiglie numerose dovrebbero evitare l'utilizzo contemporaneo dell'energia, scaglionando ad esempio i tempi di levata mattutina (il primo familiare si alza alle 4, il secondo alle 4 e mezza...il settimo alle ore 7).

La necessità di prevedere degli scaglioni tariffari, e dei limiti di potenza, ancorati al numero dei componenti il nucleo familiare, rappresentava un'esigenza obbligata al fine di non incorrere nella descritta discriminazione.

Il danno economico che subiscono le famiglie numerose dalle impugnate tariffe è enorme e del tutto ingiustificato; ciò ad onta del titolo utilizzato per le tariffe: **CONDIZIONI ECONOMICHE PER I CLIENTI DOMESTICI IN MAGGIOR TUTELA.**

Evidente è quindi il difetto di istruttoria, poiché l'Autorità ha del tutto omesso di considerare l'incidenza del numero dei componenti la famiglia, sul consumo dell'energia elettrica e di conseguenza ha omesso di articolare gli scaglioni agevolati, unitamente alla potenza impegnata, in rapporto al numero dei componenti la famiglia.

I singoli scaglioni avrebbero dovuto essere aumentati in proporzione al numero dei componenti la famiglia dell'utente, al fine di consentire anche alle famiglie numerose di poter beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste per i primi scaglioni.

Palese è l'ingiustizia manifesta determinata dalle tariffe impugnate: l'utente **singolo** può beneficiare dello scaglione più agevolato, indipendentemente dal reddito posseduto, senza che il beneficio così ottenuto possa rientrare nella previsione della riportata disposizione che impone di formulare la tariffa al fine di perseguire l'obiettivo di "**carattere sociale**". Identico discorso vale per le utenze con due componenti.

Col sistema attuale il beneficio massimo lo ottiene solo il singolo componente, mentre via via che cresce la famiglia cresce ovviamente il consumo e cresce in modo non ragionevole il costo del singolo KW. Ciò determina - come messo in evidenza dalla stessa Autorità, ai punti 10.1 e 10.2 nel suo documento del 18.1.07 "revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione a partire dall'1 luglio 2007" (all. 3) - l'effetto del trasferimento di risorse tra consumatori: nella specie le famiglie numerose concorrono nella sopportazione degli oneri necessari per consentire ai *single* ed alle famiglie con due o tre componenti di beneficiare, indipendentemente dal loro reddito, delle tariffe agevolate.

L'illogicità della discriminazione a danno delle famiglie numerose viene mantenuta nonostante l'Autorità si renda perfettamente conto di ciò, laddove al secondo capoverso del primo considerato della delibera n. 135/07 (all. 4), ammette che il sistema tariffario determina "*una sovvenzione incrociata tra utenti relativamente alla componente a copertura dei costi acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica*".

Le delibere sono viziate anche da eccesso di potere per difetto di motivazione perché non spiegano le ragioni per le quali le famiglie numerose debbono sopportare detto maggior costo dell'energia elettrica.

Palese è anche la violazione della regola dell'imparzialità dettata dal riportato articolo 97 della Costituzione, che costituisce l'espressione di un principio di applicazione generale. A tale riguardo è sufficiente riportare la seguente massima di una sentenza del TAR del Lazio:

"L'esercizio, da parte dell'Ente Locale, della propria autonomia in materia di imposte e tariffe, e della relativa potestà regolamentare per l'acquisizione delle proprie entrate, non può avvenire in contrasto con i principi, sanciti dalla Costituzione, di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, né può consentire la violazione dei diritti costituzionali (della persona, civili, politici ed economico-sociali) che integrano lo "status" civitatis di ciascun individuo sull'intero territorio della Repubblica italiana" (TAR Lazio, sez. II, 14.10.2005, n. 8630)

Le attuali tariffe non sono imparziali, ma profondamente discriminatorie nei confronti delle famiglie numerose, che invece dovrebbero ricevere maggiore attenzione e tutela, atteso l'evidente interesse generale all'aumento delle nascite ed inoltre perché così impone il su riportato articolo 31 della Costituzione.

Il danno e la discriminazione non cambia se anche si considera il costo dell'energia previsto per le utenze con potenza impegnata di oltre 3 KW. Il costo (III trim. 07) è di 0,1586 €/kWh a fronte di 0,0955 e di 0,1080, rispettivamente per il primo e secondo scaglione; una differenza di oltre il 50%.

Il danno e la discriminazione è ancora più pesante con riferimento alle componenti fisse della bolletta.

Per le utenze fino a tre kW di potenza impegnata i costi fissi sono i seguenti:

corrispettivo di potenza 6,7764 €/kW/anno

corrispettivo fisso 2,40 €/anno

Per le utenze con potenza impegnata superiore a tre kW, cui devono necessariamente ricorrere le famiglie numerose per le considerazioni prima esposte, i costi sono i seguenti:

corrispettivo di potenza 17,2164 €/kW/anno (superiore di quasi il 300%)

corrispettivo fisso 29,88 €/anno (superiore di oltre il 1000%, mille per cento)

La differenza di trattamento incide notevolmente sulla bolletta, basti considerare che per l'utenza con 3 kW il costo annuo del corrispettivo di potenza è pari a  $(6,7764 \times 3)$  20,3292 €, mentre il costo fisso per l'utenza con 6 kW di potenza impegnata è pari a  $(17,2164 \times 6)$  103,2984 €.

In sostanza, l'incidenza totale dei costi fissi per una famiglia numerosa è pari ad € 133,1784, a fronte del costo della bolletta agevolata di € 22,7292, con una percentuale di discriminazione di oltre il 700%, che si aggrava ulteriormente con l'aggiunta dell'IVA.

L'illogicità di un simile sproorzionato maggior costo fisso per le utenze con potenza impegnata superiore a tre kW è reso ancor più evidente dal fatto che rappresenta un onere (si potrebbe dire di natura impositiva e quindi in violazione dell'art. 53 della Costituzione), non ancorato necessariamente ad un maggior consumo di energia elettrica: l'utenza con 3 kW di potenza ben può consumare moltissima energia, senza dover subire un aumento dei costi fissi.

L'enorme differenza di costo fisso, non appare giustificata neppure dalla finalità, sicuramente apprezzabile, di contenere i consumi. L'uso simultaneo di elettrodomestici in una famiglia numerosa non può essere evitato, se non con l'imporre sacrifici impensabili ai figli (es. scaglionando le levate mattutine dalle 4 in poi, o imponendo di studiare sotto una stessa lampada).

Anzi, la mancata previsione di una tariffa agevolata per le famiglie numerose, non consente alle stesse di avere alcuno stimolo nel cercare di limitare i consumi, poiché il costo dell'energia, per le utenze con potenza impegnata superiore a 3 kWh cui devono necessariamente ricorrere le famiglie numerose, è sempre lo stesso: 0,1586 kWh.

Il nuovo sistema tariffario avrebbe dovuto prevedere dei meccanismi volti ad evitare l'attuale discriminazione tra utenti, attraverso la considerazione del numero dei componenti il nucleo familiare.

Si sarebbero dovuti utilizzare dei meccanismi correttivi dei singoli scaglioni di consumo e della potenza massima impegnata, partendo da un valore base per un componente, per poi adeguarlo in base al numero nell'ambito dell'utenza. Ad esempio dato un valore base di X per un componente, questo valore dovrebbe aumentare di almeno tanti 50% in più quanti sono i componenti il nucleo familiare. Così prendendo il primo scaglione di 900 kW/anno (limite appena congruo per un componente unico), per due componenti dovrebbe essere  $(900 + 50\%)$  di 1350; per tre componenti dovrebbe essere  $(900 + 50\% + 50\%)$  1800, e così via per il primo scaglione e per quelli successivi.

Identica correzione si sarebbe dovuta prevedere con riferimento al limite di potenza impegnata, da far rientrare nell'agevolazione.

Con gli attuali sistemi informatici non ci dovrebbero essere problemi per impostare un sistema tariffario similare.

Inoltre, coloro che, come molte famiglie numerose, riscaldano la propria abitazione con una Pompa di Calore, sono fortemente penalizzati rispetto a coloro che sono serviti dalla rete del Gas e che usano questo combustibile per il riscaldamento.

Ad ulteriore danno, tali cittadini, la per necessità di riscaldarsi, vengono a trovarsi con tariffe elevate applicate all'intera utenza domestica, creando una situazione di evidente disparità.

Si evidenzia infine che la limitazione della potenza a 3kW per le utenze domestiche è contraria allo spirito della Legge n. 13 del 9 Gennaio 1989 "*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.*", e della Legge n. 104 del 5 Febbraio 1989 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.*"

Tali persone sono spesso necessitate di apparecchiature elettriche ad ausilio nei movimenti (ascensori, servoscala, ecc), per le quali il contratto domestico di fornitura elettrica "D2" con il limite di 3kW si dimostra insufficiente, costringendo tali utenti ad optare per il contratto D3, privo di qualunque agevolazione; si verifica quindi una ulteriore discriminazione delle famiglie che sono già in condizioni di disagio.

### 3

**Illegittimità costituzionale del punto e) art. 52 comma 3 del Testo Unico sulle Accise (Decreto Legislativo 504 del 26.10.1995) come modificato dall'art. 1 comma 14, lett. m, punto 3 sottolettera e) del D.Lgs 2.2.2007 n. 26; per violazione degli articoli 3, 31, 53 e 97 della Costituzione.**

*3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica:*

*omissis*

*e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con **potenza impegnata fino a 3 kW**, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;"*

In pratica a tutte le utenze elettriche vengono esentati dalle Accise i primi scaglioni di consumo, ciò a prescindere dal numero di persone che risiedono nell'abitazione e dalla loro capacità contributiva.

L'esenzione dall'Accisa viene quindi applicata "ad utenza" anziché "a persona".

Questo sistema di fatto agevola gli utenti singoli o comunque nuclei familiari con pochi componenti, dato che nella media nazionale il consumo pro capite annuo è di circa di 500kWh, equivalenti a circa 42kWh mensili.

Sono inoltre esclusi gli utenti con potenza superiore a 3kW, a prescindere dalla necessità o meno di utilizzarla, e senza considerare la composizione del nucleo familiare.

La riportata disposizione, che esclude di fatto le famiglie numerose dall'esonero dell'accisa, appare costituzionalmente illegittima per le seguenti considerazioni:

1) in violazione dell'art. 3 della Costituzione, vengono esclusi dall'esenzione i cittadini titolari di utenze a servizio delle abitazioni delle famiglie numerose;

2) in violazione dell'articolo 31 della Costituzione viene discriminata la famiglia numerosa;

3) in violazione dell'art. 53 della Costituzione viene applicata un'imposta, in assenza del parametro della capacità contributiva;

4) in violazione dell'art. 97 della Costituzione viene mantenuta a danno delle famiglie numerose un'imposta in assenza di alcuna giustificazione logica, con violazione del principio di imparzialità e buona amministrazione.

5) In violazione dell'art. 3 della Costituzione le famiglie con abitazione non servita dalla rete del gas che utilizzano pompe di calore, anche con elevata efficienza, sono penalizzate sia sul costo fisso mensile che sul prezzo dell'energia elettrica.

La questione di legittimità costituzionale viene avanzata in via subordinata, nella speranza che entro la data della decisione del presente ricorso venga emanata dal Parlamento una norma che consenta al Consiglio di Stato di sollevare incidente di costituzionalità in sede di decisione dei ricorsi Straordinari.

La rilevanza è palese, poiché la tariffa relativa alle utenze con potenza impegnata superiore a 3 kW, potenza di cui hanno necessità le famiglie numerose, comprende l'imposta in questione.

In conclusione

**P.Q.M.**

si chiede

1) l'annullamento delle delibere impugnate nella parte in cui escludono i nuclei familiari numerosi dalle agevolazioni tariffarie previste dagli scaglioni 1, 2 e 3 della tariffa D 2 (fino a 3 kW di potenza impegnata), dal pagamento dei corrispettivi fissi nelle misure con essa dettate, nonché dall'esonero dell'accisa;

2) in via subordinata, l'annullamento delle delibere impugnate nella parte in cui per la tariffa D3 (potenza superiore a 3kW) prevede dei corrispettivi fissi (corrispettivo di potenza e corrispettivo fisso) in misura superiore a quelli previsti per la tariffa D2, nonché nella parte in cui includono nella tariffa D3 il costo per la c.d. sovvenzione incrociata e l'onere tributario accise.

Brescia, 13 novembre 2007

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE

*Il Presidente Nazionale*

---